

N. 1 | 2020 PIANO DEL  
CONSUMATORE

CRON. 618/2020

REP. 42

TRIBUNALE DI MASSA

SEZ. FALLIMENTARE

### IL GIUDICE

Nel procedimento n. 1/2020

relativo alla Procedura da Sovraindebitamento (Piano del Consumatore) richiesta da Paola Boccardi, nata a Viareggio (LU), il 12.09.1960, difesa e rappresentata dall'avv. Alberto Antognetti,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.11.2020, ha emesso il seguente

#### Decreto

- rilevato che Boccardi Paola, con ricorso depositato in data 8.01.2020 proponeva ai creditori una ristrutturazione dei debiti personali attraverso un piano del consumatore e che il Giudice, con decreto del 10.08.2020, ha dichiarato aperto il procedimento;
- ritenuto che la ricorrente sia qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 2, l. 3/2012 in quanto la stessa ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale e/o professionale eventualmente svolta, avendo la medesima, nella qualità di erede legittima, ereditato le obbligazioni assunte dai propri genitori quali persone fisiche nei diversi rapporti di fideiussione personale;
- ritenuto in proposito di aderire all'orientamento giurisprudenziale, inaugurato dalla Corte di Giustizia UE sin dal 2015, volto ad attribuire la qualità di consumatore al fideiussore, elaborando una nozione estesa di "consumatore";
- ritenuto che all'uopo occorra, altresì, esaminare nel suo complesso l'oggetto del piano proposto che riguarda pacificamente anche debiti derivanti da finanziamenti personali sottoscritti dalla ricorrente;
- ritenuto quindi, alla luce di quanto sopra osservato, che non appaia condivisibile quanto dedotto sotto tale profilo dal creditore SIENA NPL 2018 S.r.l. (cessionario, in virtù di contratto di cessione, del credito di MPS S.p.a.) nella memoria del 19.10.2020;
- preso atto che la proposta del piano del consumatore, nonché la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3bis, Legge 3/2012 dell'OCC, avv.



Benedetta Bertolini, prevede il pagamento integrale dei crediti privilegiati ed il parziale soddisfacimento dei creditori chirografari stimato al 17,19% (percentuale, quest'ultima, considerata ammissibile non prevedendo la normativa di riferimento alcun limite minimo per il pagamento dei creditori chirografari);

- verificato che l'OCC ha precisato nella sopra menzionata relazione particolareggiata la sussistenza del requisito della meritevolezza del sovraindebitato;
- verificato, altresì, che l'OCC ha precisato nella sopra menzionata relazione particolareggiata l'assenza di atti in frode ai creditori da parte del debitore;
- rilevato che sotto tale profilo il creditore SIENA NPL 2018 S.r.l., nella propria memoria del 19.10.2020, pare contestare la correttezza dell'operazione di vendita del gennaio 2017;
- ritenuto che tali rilievi non possano essere condivisi, posto che la risoluzione della donazione precedentemente effettuata a favore della figlia della ricorrente risponde alle esigenze dell'acquirente sottese ad evitare *ab origine* problematiche inerenti agli aspetti ereditari correlati alla donazione;
- verificato, infine, che l'OCC nella sopra menzionata relazione particolareggiata ha esposto la convenienza del piano del consumatore rispetto alla alternativa liquidatoria;
- ritenuto che dagli elementi in atti emerga come la ricorrente non abbia colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento e, dunque, ritenuto che sussista la meritevolezza del debitore;
- considerato che non risultano ulteriori contestazioni (rispetto a quelle formulate dal creditore SIENA NPL 2018 S.r.l.) alla proposta, alla relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, L. 3/2012 ed in particolare alla convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria;
- ritenuto, quindi, che la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7,8,9, e 12bis L. 3/2012

P.Q.M.

Letto l'art. 12 bis co.3 L. 3/2012

OMOLOGA

Il piano del consumatore presentato da Paola Boccardi, nata a Viareggio (LU), il 12.09.1960, il C.F. BCCPLA60P52L833Q,



DISPONE

Che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti per l'attività professionale prestata;

ATTRIBUISCE

al professionista incaricato gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012, invitandolo a riferire al Giudice sull'avvenuta esecuzione del piano;


DISPONE

La pubblicazione del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Massa.

Si comunichi.

Massa, 2.12.2020

TRIBUNALE DI MASSA  
DEPOSITO TELEMATICO  
- 3 DIC. 2020  
IL CANCELLIERE  
Doit. Raffaele PEPE



Il Giudice  
Dott. Alessandro Pellegri

